

REGOLAMENTO SU MODALITA'

DI EROGAZIONE PRESTAZIONI

1. Premessa

Rientrano all'interno del presente documento (salvo diversa previsione) tutte le prestazioni erogate direttamente dal fondo alle quali l'aderente ha accesso in funzione dell'adesione. Tutte le richieste devono essere inoltrate per il tramite dei canali di seguito indicati.

La richiesta deve pervenire al Fondo mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica scaricabile direttamente dal sito internet www.fondsara.it, completa dove previsto della documentazione a supporto della richiesta ed inoltrata agli uffici mediante posta elettronica all'indirizzo fondsara@sara.it. Il Fondo darà comunicazione di avvenuta ricezione.

In alternativa la domanda può essere trasmessa o presentata in maniera cartacea all'ufficio **Gestione Fondi c/o Sara Assicurazioni – Via Po, 20 – 00198 Roma**.

Il Fondo si avvale per le attività di liquidazione del service amministrativo Previnet S.p.A. e le lavorazioni avvengono secondo tempistiche e modalità standardizzate. Non è pertanto possibile effettuare lavorazioni di richieste fuori procedura.

2. Tempi di evasione

La richiesta deve pervenire al fondo **entro il giorno cinque del mese** (data scadenza) per essere lavorata con la pianificazione delle attività del mese. Se la richiesta viene presentata successivamente sarà oggetto di lavorazione nella pianificazione del mese successivo.

Di norma per le domande presentate entro la data di scadenza, il pagamento avviene entro la fine del mese successivo (a titolo puramente esemplificativo entro il 5 Aprile liquidazione entro il 31 Maggio).

Per le richieste di prestazioni in forma di RITA è necessario un tempo di lavorazione maggiore, ovvero la liquidazione della prima rata sarà entro la fine del secondo mese successivo (a titolo puramente esemplificativo entro il 5 Aprile liquidazione entro il 30 Giugno). Il pagamento delle rate successive alla prima avverrà di norma entro la fine del mese inerente al bimestre.

La richiesta afferente ad una liquidazione (conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro) potrà essere ritenuta utile alla lavorazione solo se alla data di scadenza non risultino presenti ulteriori contributi da registrare, ovvero la posizione risulta "consolidata". Per consolidamento deve intendersi la contestuale registrazione dei contributi sia nel sistema del gestore assicurativo che del service amministrativo. Di norma è necessario il decorso almeno giorni 30 dalla cessazione del rapporto di lavoro al fine di consentire la registrazione dell'ultimo versamento effettuato da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui la posizione non sia nella condizione di essere lavorata, la richiesta verrà evasa alla prima scadenza utile successiva al consolidamento della posizione.

Conseguentemente all'attività di determinazione delle posizioni individuali che il gestore assicurativo effettua annualmente tra il 1° ed il 31 del mese di Gennaio di ogni anno, le attività liquidative operate dal fondo all'interno di questo periodo possono subire dei rallentamenti o essere sospese, pertanto l'evasione delle richieste può subire uno slittamento al mese successivo.

Fermo quanto sopra descritto, l'evasione delle richieste da parte del Fondo Pensione avverrà comunque non oltre le tempistiche massime indicate dalle norme di riferimento.

3. Pagamento

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario, nella richiesta deve sempre essere indicato l'intestatario del conto da accreditare. Vanno inoltre indicate le coordinate bancarie IBAN (27 caratteri) con la denominazione dell'istituto di credito.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione delle somme indichi un conto corrente il cui beneficiario è diverso dal richiedente la prestazione, è necessario trasmettere copia del documento d'identità di quest'ultimo accompagnato da una dichiarazione di manleva al pagamento nei confronti del fondo.

4. Richieste di Anticipo

Il richiedente deve prendere visione ed attenersi a quanto previsto all'interno dell'apposito documento che ne disciplina la fruizione, disponibile sul sito del fondo denominato "*Documento sulle Anticipazioni*".

5. Richieste di "R.I.T.A. rendita integrativa temporanea anticipata"

Il richiedente deve prendere visione ed attenersi a quanto previsto all'interno dell'apposito documento che ne disciplina la fruizione, disponibile sul sito del fondo denominato "*Regolamento Prestazione in Forma di Rita*".

6. Comunicazioni da parte del Fondo

Il fondo trasmette al richiedente una comunicazione di avvenuta liquidazione utilizzando i dati di contatto presenti sulla richiesta ricevuta; pertanto potrà avvenire in modalità cartacea tramite posta ordinaria o in via telematica mediante posta elettronica. L'anno successivo all'erogazione della prestazione, entro i termini di legge previsti, il Fondo trasmetterà all'indirizzo fornito nella domanda documento certificativo di legge.